



COMUNE DI MEDIGLIA

Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA SINDACALE N° 15 del 01 luglio 2025
Prot. 11285 del 01/07/2025

Oggetto: DIVIETO DI BALNEAZIONE

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n°470 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” che all’art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla limitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000” il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Visto il D.Lgs. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l’informazione al pubblico;

Richiamata la nota di Regione Lombardia, pervenuta in data 16/06/2025 protocollo n° 10359, riportante l’elenco delle acque di balneazione soggette a monitoraggio, del quale non fanno parte corsi d’acqua nel territorio di Mediglia e che richiama i Comuni al puntuale caricamento delle ordinanze sindacali di divieto di balneazione nell’apposita sezione del sito del Ministero della Salute;

Premesso che sul territorio comunale sono presenti:

- il fiume Lambro;
- il colatore Addetta, la roggia Gerina Addetta, la roggia Borra e il fontanile Tombona, appartenenti al Consorzio di Bonifica Muzza-Bassa Lodigiana;
- la roggia Crosina, la roggia Muzzetta ed il cavo Sellera, ricompresi nel RIM di competenza comunale;

Considerato necessario, alla luce di quanto sopra ed allo scopo di prevenire possibili incidenti o annegamenti da parte di chi utilizza in maniera impropria i suddetti canali:

- emettere il provvedimento di divieto di balneazione per l’anno 2025;
- divulgare e mettere a disposizione del pubblico il contenuto del provvedimento;

Visto l’art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento all’art. 50, relativo alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

Considerato che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica;

ORDINA

IL DIVIETO DI BALNEAZIONE

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati

NEL FIUME LAMBRO E NELLE ROGGE MUZZETTA, CROSINA E CAVO SELLERA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE (RIM), NEI TRATTI CHE SCORRONO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MEDIGLIA

AVVERTE CHE

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Fatto salvo eventuali illeciti di natura penale, l'inosservanza alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/200 e dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6bis della Legge 24.07.2008 n. 125 di conversione del D.L. 2.05.2008 n. 92.

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune e sul sito web del Comune.

DISPONE ALTRESÌ

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Polizia Locale, protocollo interno;
- ad ATS Milano Città Metropolitana, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;
- al Consorzio di Bonifica Muzza-Bassa Lodigiana, PEC: consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it;
- al Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale <http://www.salute.gov.it/AcqueInserimentoOrdinanze/>
- alla Prefettura di Milano per opportuna conoscenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente (ai sensi dell'art n. 29 del D.lgs. 2 Luglio 2010 n. 104) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione della presente (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

IL SINDACO

Giovanni Carmine Fabiano

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento:

arch. Barbara Venerucci Tel:0290662047

e mail. b.venerucci@comune.mediglia.mi.it